

# **Modifica della determinazione n. 2058 di data 29 febbraio 2024 avente ad oggetto: "Affidamento incarico relativo al servizio di supporto per la gestione di procedure concorsuali organizzate dal Servizio per il reclutamento e gestione del personale della scuola alla società Recrytera S.r.l. - P.IVA e C.F. 02743090694".**

## **Determinazione n. 440 del 22/01/2025**

**Modifica della determinazione n. 2058 di data 29 febbraio 2024 avente ad oggetto: "Affidamento incarico relativo al servizio di supporto per la gestione di procedure concorsuali organizzate dal Servizio per il reclutamento e gestione del personale della scuola alla società Recrytera S.r.l. - P.IVA e C.F. 02743090694".**

N. 440 DI DATA 22 GENNAIO 2025  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  
SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E GESTIONE PERSONALE DELLA SCUOLA  
OGGETTO:

Modifica della determinazione n. 2058 di data 29 febbraio 2024 avente ad oggetto: "Affidamento incarico relativo al servizio di supporto per la gestione di procedure concorsuali organizzate dal Servizio per il reclutamento e gestione del personale della scuola alla società Recrytera S.r.l. - P.IVA e C.F. 02743090694".

RIFERIMENTO : 2025-S166-00001

Pag 1 di 4

Num. prog. 1 di 10

LA DIRIGENTE

Vista la determinazione del Servizio per il reclutamento e gestione del personale della scuola n. 2058 di data 29 febbraio 2024 avente ad oggetto: "Affidamento incarico relativo al servizio di supporto per la gestione di procedure concorsuali organizzate dal Servizio per il reclutamento e gestione del personale della scuola alla società Recrytera S.r.l. - P.IVA e C.F. 02743090694";

appurato che, per mero errore materiale, al punto 6 del dispositivo del provvedimento di cui all'alinea precedente viene data evidenza che la Provincia autonoma di Trento è nominata quale "Responsabile del trattamento dei dati" e che le istruzioni conferite al responsabile stesso, al fine di disciplinare il trattamento dei dati personali relativi agli utenti della stazione appaltante o di altri aventi diritto, sono contenute nell'allegato riportante la denominazione: "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati", documento tuttavia non allegato alla suddetta determinazione come parte integrante;

dato atto che, nell'ambito dell'affidamento di cui alla determinazione n. 2058/2024, il Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 679/2016, è individuato, così come correttamente indicato nelle premesse del predetto provvedimento, nella ditta appaltatrice del servizio e

dunque nella società Recrytera S.r.l.;

considerato altresì necessario approvare le "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati"; ritenuto pertanto procedere alla modifica della determinazione n. 2058/2024, apportando l'opportuna correzione sopra indicata e approvando contestualmente l'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

preso altresì atto che vengono confermati tutti gli altri contenuti della citata determinazione;

dato atto che, nel rispetto dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti provinciali approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, in capo al dirigente e al personale incaricato dell'istruttoria del presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse;

tutto ciò premesso,

**DETERMINA**

1. di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, la determinazione del Servizio per il reclutamento e gestione del personale della scuola n. 2058 di data 29 febbraio 2024,

sostituendo il punto 6 del dispositivo con il seguente:

"di nominare, all'atto della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE

679/2016, la società Recrytera S.r.l. quale "Responsabile del trattamento dei dati", secondo l'allegato parte integrante alla presente determinazione "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati";

2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegato "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di trasmettere il presente provvedimento, con il relativo allegato di cui al punto 3, alla ditta Recrytera S.r.l.;

RIFERIMENTO : 2025-S166-00001

Pag 2 di 4

Num. prog. 2 di 10

4. di dare atto che rimane invariato quant'altro disposto con la determinazione dirigenziale n. 2058/2024;

RIFERIMENTO : 2025-S166-00001

Pag 3 di 4 RV

Num. prog. 3 di 10

001 Allegato A)

Elenco degli allegati parte integrante Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005).

La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

**LA DIRIGENTE**

Francesca Mussino RIFERIMENTO : 2025-S166-00001

Pag 4 di 4

Num. prog. 4 di 10

Mod\_ art.28\_c.3\_GDPR "Disciplinare dei trattamenti effettuati dal Responsabile del trattamento"

**ALLEGATO AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO** - approvato con provvedimento a contrarre relativo alla procedura CIG N. A0458D9AA7 e recante oggetto: "Affidamento incarico relativo al servizio di supporto per la gestione di procedure concorsuali organizzate dal Servizio per il reclutamento e gestione del personale della scuola".

**ISTRUZIONI CONFERITE DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO (Provincia Autonoma di Trento)**

**AL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO (Appaltatore)**

**PER DISCIPLINARE I TRATTAMENTI SVOLTI DAL RESPONSABILE**

Premesso che:

- il Regolamento UE 2016/679 (di seguito, il Regolamento) "si applica al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività (...) di un Responsabile del trattamento nell'Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell'Unione";

- ai sensi dell'art. 28, paragrafo 1, del Regolamento, "Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento

soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato";

- ai sensi dell'art. 29 del Regolamento, "Il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare...";

- ai sensi dell'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento, inoltre, "I trattamenti da parte di un Responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico, che vincoli il Responsabile del trattamento al Titolare e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento";

- ai sensi dell'art. 31 del Regolamento, "...il Responsabile del trattamento... coopera..., su richiesta, con l'Autorità di controllo...";

- ai sensi dell'art. 82, paragrafo 2, del Regolamento, il "Responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi del Regolamento specificatamente diretti ai Responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme, o contrario, rispetto alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento";

Num. prog. 5 di 10

- l'Appaltatore con la stipula del contratto di appalto si obbliga a garantire misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento, in forza di quanto previsto al considerando n. 81 del Regolamento;

Tutto ciò premesso si disciplina che:

Art. 1 - Dando atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento, con la stipula del contratto di appalto (di seguito, il "Contratto") la Provincia autonoma di Trento, in qualità di "Titolare del trattamento" (di seguito, il "Titolare"), nomina l'Appaltatore "Responsabile del trattamento" (di seguito, il "Responsabile"), riconoscendolo idoneo ad assumere tale ruolo, il Titolare impartisce, di seguito, le istruzioni e gli obblighi disciplinari che il Responsabile dovrà osservare a riguardo dei trattamenti effettuati per conto del Titolare in ragione dell'appalto. Il Responsabile, pertanto, si impegna al rigoroso rispetto - con la diligenza di cui all'art. 1176, comma 2, del Codice Civile - della predetta normativa comunitaria, della relativa disciplina nazionale, nonché delle prescrizioni dell'Autorità di controllo. Ferma ogni ulteriore responsabilità nei confronti del Titolare, resta inteso che ogni forma di determinazione delle finalità e/o dei mezzi del trattamento da parte del Responsabile comporta l'assunzione, da parte dello stesso, della qualifica di Titolare del trattamento, con ogni ulteriore conseguenza.

Art. 2 - I dati personali trattati dal Responsabile concernono i dati c.d. "comuni" necessari allo svolgimento delle prove d'esame e riferibili ai candidati iscritti alla procedura concorsuale.

Il Responsabile si obbliga a trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare. In particolare, in relazione al Contratto, il Responsabile potrà trattare i dati esclusivamente per lo svolgimento delle prove concorsuali e per le attività strettamente correlate. Non potrà utilizzare i dati per altre finalità non riferibili all'attività oggetto del contratto (per es. finalità di marketing).

Qualora la normativa, comunitaria o nazionale, imponesse al Responsabile il trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, lo stesso Responsabile informerà il Titolare di tale obbligo giuridico prima del relativo trasferimento,

salvo che la normativa in questione vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.

Il Responsabile informerà immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violasse il Regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

Num. prog. 6 di 10

Il Responsabile è consapevole ed accetta che i propri dati personali possano essere pubblicati sul sito istituzionale o sulla bacheca del Titolare per finalità di trasparenza nei confronti degli interessati.

Art. 3 - In ogni fase e per ogni operazione del trattamento, il Responsabile dovrà garantire il rispetto dei principi comunitari (ad esempio, di privacy by design e by default) e nazionali in ambito di protezione dei dati personali e, in particolare, quelli di cui agli artt. 5 e 25 del Regolamento. In particolare, il Responsabile dovrà:

a) garantire che le persone che trattano dati personali siano state specificamente autorizzate, adeguatamente istruite e si siano impegnate alla riservatezza, o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

b) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento, In caso di trattamento con

strumenti automatizzati, il Responsabile garantisce di aver adottato misure di sicurezza analoghe.

c) assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (Capo III del Regolamento), nonché informare tempestivamente il Titolare dei reclami eventualmente presentati dagli interessati;

d) mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi del Contratto, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare, dal suo Data Privacy Officer, o da un altro soggetto a ciò deputato;

e) assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento. In particolare, relativamente alla predisposizione della "valutazione di impatto" ("Data privacy impact assessment", di cui agli artt. 35 e 36 del Regolamento), nel caso in cui il Responsabile fornisca al Titolare gli strumenti/applicativi informatici e/o gestisca gli stessi strumenti/applicativi informatici del Titolare, lo stesso sarà tenuto a predisporre ed aggiornare l'analisi dei rischi (probabilità di violazione della sicurezza) degli strumenti/applicativi informatici, comunicandola al Titolare, adottando i criteri di valutazione forniti da quest'ultimo. Con riferimento ai casi di data breach (di cui agli artt. 33 e 34 del Regolamento), nel caso in cui gli strumenti/applicativi informatici del Titolare fossero forniti o gestiti dal Responsabile, quest'ultimo è sin d'ora delegato dal Titolare, accettando tale delega senza costi aggiuntivi, ad effettuare la relativa notifica all'Autorità di controllo e la comunicazione ai relativi interessati qualora la violazione riguardasse gli strumenti/applicativi informatici stessi; tali adempimenti dovranno essere effettuati previa valutazione, con la struttura provinciale direttamente coinvolta, degli elementi della Num. prog. 7 di 10 violazione e delle necessarie conseguenti azioni da intraprendere. Il Responsabile, inoltre, è tenuto a comunicare immediatamente al Titolare (struttura competente in materia di protezione dei dati personali), non appena venuto a conoscenza dell'evento, ogni data breach che potrebbe ragionevolmente riguardare i dati personali che tratta per conto del Titolare;

f) nei casi prescritti dall'art. 37 del Regolamento, provvedere alla nomina del Data Privacy Officer (di seguito, "DPO"), nel rispetto dei criteri di selezione stabiliti dallo stesso Regolamento, dalle relative Linee Guida del Gruppo di Lavoro Art. 29, nonché dalle indicazioni fornite dalla Autorità di controllo, garantendo il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 38, anche allo scopo di consentire al medesimo DPO l'effettivo adempimento dei compiti di cui art. 39 del Regolamento;

g) provvedere alla designazione per iscritto del/degli Amministratore/i di Sistema secondo i criteri di individuazione e selezione previsti dall'Autorità di controllo con provvedimento dd.

27/11/2008 e s.m.i., conservando l'elenco degli stessi Amministratori, verificandone annualmente l'operato ed adottando sistemi idonei alla registrazione dei relativi accessi logici (da conservare con caratteristiche di inalterabilità e integrità per almeno per 6 mesi).

Qualora l'attività degli stessi Amministratori di Sistema riguardasse, anche indirettamente, servizi o sistemi che trattano, o che permettono il trattamento, di informazioni di carattere personale dei dipendenti del Titolare, comunicare a quest'ultimo l'identità degli Amministratori di Sistema (provvedendo a dare idonea informativa, ex art. 13 del Regolamento, agli stessi Amministratori);

h) provvedere alla predisposizione del Registro delle attività del trattamento nei termini di cui all'art. 30 del Regolamento, mettendolo tempestivamente a disposizione del Titolare, o dell'Autorità di controllo, in caso di relativa richiesta;

i) comunicare, al Titolare, i nominativi di riferimento per l'esecuzione del Contratto, nonché il nominativo dell'eventuale DPO;

j) alla scadenza del Contratto (ivi compresi i casi di risoluzione o recesso), o al più al termine dell'esecuzione delle relative attività/prestazioni e, quindi, delle conseguenti operazioni di trattamento, fatta salva una diversa determinazione del Titolare, il Responsabile dovrà provvedere alla cancellazione (ivi comprese ogni eventuale copia esistente) dei dati personali in oggetto (dandone conferma scritta al Titolare), a meno che la normativa comunitaria o nazionale ne preveda la conservazione ed escluda ogni altra forma di conservazione anche per finalità compatibili. In caso di trattamento con modalità automatizzate, il Responsabile garantisce che, su richiesta del Titolare e senza costi aggiuntivi, prima di effettuare la cancellazione predetta potrà effettuare la trasmissione Num. prog. 8 di 10 sicura dei dati personali ad altro soggetto, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, beninteso qualora il destinatario sia attrezzato a riceverli.

Art. 4 - Il Responsabile non ricorrerà ad altro ulteriore Responsabile del trattamento (di seguito il "sub-Responsabile") senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il Responsabile informerà il Titolare di eventuali modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di ulteriori sub-Responsabili, dando così al Titolare l'opportunità di opporsi a tali modifiche. In ogni caso, qualora il Responsabile ricorresse ad un sub-Responsabile per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, dovrà sottoscrivere, con tale sub-Responsabile, un contratto (o altro atto giuridico vincolante) analogo, nel contenuto, al presente disciplinare - stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico - imponendo a quest'ultimo gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente disciplinare (e in ogni altro atto giuridico o addendum intervenuto tra le Parti) e prevedendo, in particolare, garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento, nonché della relativa disciplina nazionale.

Qualora i dati personali fossero trasferiti verso Paesi terzi ovvero organizzazioni internazionali, il Responsabile dovrà garantire il rispetto delle condizioni di cui agli art. 44 e ss. del Capo V del Regolamento. Resta inteso che, laddove il sub-Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile sarà ritenuto integralmente responsabile nei confronti del Titolare dell'adempimento degli obblighi del sub-Responsabile.

Art. 5 - In caso azione di risarcimento civile, o responsabilità amministrativa, promossa nei confronti del Titolare per i danni provocati, o le violazioni commesse dal Responsabile a seguito di inadempienze normative o contrattuali, il Responsabile stesso manleva integralmente il Titolare, ogni eccezione rimossa. Analogamente, il Responsabile manleva integralmente il Titolare, ogni eccezione rimossa, in caso di applicazione di sanzioni da parte dell'Autorità di controllo per inadempienze normative o contrattuali commesse dallo stesso Responsabile.

Art. 6 - Il presente disciplinare è parte integrante e sostanziale del Capitolato speciale d'appalto allegato al Contratto in oggetto; pertanto, avrà termine lo stesso giorno in cui si avrà la conclusione dell'appalto stesso, o per intervenuta scadenza naturale o per risoluzione anticipata o per recesso.

Num. prog. 9 di 10

Art. 7 - Sarà possibile modificare il presente disciplinare solo per giustificati motivi, da formalizzare con apposito provvedimento amministrativo adottato dal medesimo organo che ha assunto il provvedimento a contrarre, esclusivamente riguardante le modifiche del disciplinare e non anche altri aspetti del contratto d'appalto.

Sono considerati giustificati motivi i soli eventi sopravvenuti e imprevedibili rispetto al momento dell'attivazione della procedura di affidamento dell'appalto, che incidono sulla materia di protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, in particolare, sull'aggiornamento delle misure attuative di protezione adottate.

Per ogni modifica del presente disciplinare, successiva alla stipula ed in corso di validità del Contratto a cui accede il disciplinare stesso, si procederà mediante scambio di corrispondenza, secondo gli usi commerciali, del provvedimento che contiene l'approvazione delle modifiche riguardanti esclusivamente la materia del presente disciplinare.

Num. prog. 10 di 10